

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 settembre 2011 ENAV e le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro si sono incontrate per concordare le modifiche da apportare all'articolo 35 "Malattia" del ccnl 2008/2011 del personale dipendente da ENAV S.p.A., sottoscritto in data 20 giugno 2008, derivanti dal mutato quadro normativo di riferimento relativamente alla certificazione dello stato di malattia.

premessi che

- l'art. 25 della L. 4 novembre 2010, n. 183 ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio ed alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico dall'att. 55-septies del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- che il predetto art. 55-septies del D.lgs. 165/2001 stabilisce che la certificazione medica avvenga in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro, con circolare congiunta n. 4/2011, nonché l'INPS hanno fornito indicazioni operative per dare attuazione al nuovo sistema di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia per l'impiego privato;
- che tali nuove modalità entreranno in vigore a decorrere dal 14 settembre 2011;
- che ENAV rientra nell'ambito di operatività dell'art. 25 L. 183/2010;
- che, per tale motivo, ferma restando la validità dell'art. 35 del vigente CCNL 2008/2011 per i dipendenti ENAV, in materia di regolamentazione dell'istituto della malattia, vanno armonizzati gli aspetti relativi alle modalità di comunicazione dell'azienda, da parte del lavoratore del suo stato di infermità.


Si conviene che:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) a decorrere dal 14 settembre 2011 l'art. 35 co. 1 del vigente CCNL 2008-2011 per i dipendenti ENAV viene così modificato:

"In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza, non appena a conoscenza e, comunque, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia.

La comunicazione del numero di protocollo andrà effettuata con modalità informatica (e-mail) o, in caso di impossibilità di tale utilizzo, a mezzo fax o posta; in tale ultimo caso farà fede il timbro della data di partenza.


In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all'estero, per mancanza di collegamento

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the letter 'h', a signature that appears to be 'EA', and the initials 'S.R.'.

telematico tra la struttura sanitaria e l'istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà comunque trasmettere all'Azienda il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, secondo le modalità attualmente in vigore in azienda".

3) restano integralmente confermate tutte le altre disposizioni del predetto art. 35 del vigente CCNL per i dipendenti ENAV.

Roma 14 settembre 2011


ENAV S.p.A.

FILT-CGIL *B. W. J. J. J. J.*
FIT-CISL *di tutti gli altri*
UILT *B. D. / B. K.*
UGL-T *di tutti gli altri*
USAE-AV *M. G. G. G. G.*
ASSIVOLO QUADRI *S. S. S. S.*
COBAS *M. M. M. M.*
SACTA *G. G. G. G.*
ANPCAT-ATM-PP *G. G. G. G.*
LICTA-ATM-PP *G. G. G. G.*
CILA-AV-ATM-PP *G. G. G. G.*
IPA } *Renata Robbo*
UP }
USPPI *G. G. G. G.*